



COMUNE DI CAROSINO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 7 DEL 29/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 – NUMERO DI RATE E SCADENZA

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 21/04/2022

IL RESPONSABILE

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 21/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

L'anno duemilaventidue addì VENTINOVE del mese di aprile alle ore 15,30, nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

DI CILLO Onofrio
SAPIO Piergiuseppe
LANEVE Maria Teresa
GRECO Alessia
CARRIERI Quintino
FRASCELLA Roberta
GUARINI Francesco
ROSELLI Davide
LA PESA Mario
DE SANTIS Mina
LEONE Cristina
ARCHIVIO Pamela
PUPINO Mario

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale **Cristina VENUTO**.

Presiede l'adunanza **Onofrio DI CILLO** nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2022 con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2022 un costo complessivo di **€1.088.019,00**;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ...”*;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", convertito con modificazioni con la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
- l'art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge 25 febbraio 2022, n.15, il quale ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni

di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Tutto ciò premesso,

Ritenuto di confermare la ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 90% a carico delle utenze domestiche;
- 10% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all. A e B**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno di imposta 2022:

- Scadenza prima rata: 30/06/2022;
- Scadenza seconda rata: 16/08/2022;
- Scadenza terza rata: 30/09/2022;
- Scadenza quarta rata :30/11/2022;

con possibilità di versamento in un'unica soluzione avente scadenza coincidente con l'ultima rata, ossia 30 novembre 2022;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/05/2021;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, ai quali si rinvia, così come riportati nel resoconto di seduta;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti:	nr.	11
Favorevoli:	nr.	8
Contrari:	nr.	2 (Consiglieri PUPINO Mario – ARCHIVIO Pamela)
Astenuti:	nr.	1 (Consigliere LEONE Cristina)

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 29/04/2022;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato (**all.A**) della presente deliberazione ed i coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare (**all.B**), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che per l'anno 2022 la tariffa finale senza fuori perimetro di cui alla determina Ager 116 del 04/04/2022 ammonta a € **1.088.019**, ripartita in € 688.552 quale componente variabile e € 399.468 quale componente fissa;
- 5) di dare atto che il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2022 ammonta ad **€1.088.019**;
- 6) di dare atto che le riduzioni (tipiche) presunte a carico della tariffa sono stimate in € 8.500,00;
- 7) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
- 8) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- 9) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
 - scadenza prima rata: 30/06/2022;
 - scadenza seconda rata: 16/08/2022;
 - scadenza terza rata: 30/09/2022;
 - scadenza quarta rata :30/11/2022;con possibilità di versamento in un'unica soluzione avente scadenza coincidente con l'ultima rata, ossia 30 novembre 2022;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:

Presenti:	nr.	11
Favorevoli:	nr.	8
Contrari:	nr.	2 (Consiglieri PUPINO Mario – ARCHIVIO Pamela)
Astenuti:	nr.	1 (Consigliere LEONE Cristina)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO "A"

DOMESTICHE				
N. occ.	ka	Kb	Tariffa Fissa € / mq	Tariffa Variabile €
1	0,81	0,80	0,78969	104,88
2	0,94	1,60	0,91643	209,76
3	1,02	2,05	0,99443	268,75
4	1,09	2,60	1,06267	340,86
5 o più	1,10	3,25	1,07242	426,07

ALLEGATO "B"

NON DOMESTICA					
N.	ATTIVITA'	KC	KD	Q.F € / mq	Q.V. € / mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme	0,45	4,75	0,50446	0,70667
2	Cinematografi e teatri	0,33	3,51	0,36994	0,52219
3	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	0,36	3,55	0,40357	0,52814
4	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi, impianti sportivi, palestre	0,63	6,04	0,70624	0,89858
5	Stabilimenti balneari	0,35	4,15	0,39236	0,61740
6	Sale esposizioni, autosaloni	0,34	4,04	0,38115	0,60029
7	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	1,01	10,69	1,13223	1,58962
8	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, senza ristorante	0,85	8,50	0,95287	1,26456
9	Case di cura e riposo	0,90	8,76	1,00892	1,30324
10	Ospedali	0,86	10,08	0,96408	1,49887
11	Uffici commerciali, studi professionali, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi, cliniche, studi medici – veterinari, ufficio postale	0,90	9,10	1,00892	1,35382
12	Banche e istituti di credito	0,48	5,57	0,53809	0,82791
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli anche all'ingrosso	0,85	8,70	0,95287	1,29431
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze senza alimentari	1,01	11,05	1,13223	1,64393
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	6,45	0,62777	0,95958
16	Banchi di mercato beni durevoli settimanali	1,19	12,57	1,33401	1,87006
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiera, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	1,19	11,83	1,33401	1,75997
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, lavasecco	0,77	7,96	0,86318	1,18348
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	0,91	10,06	1,02013	1,49664
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	5,58	0,36994	0,82940
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	6,06	0,50446	0,90081
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	3,40	60,22	3,81146	8,95828
23	Mense, tavole calde, birrerie, hamburgerie	2,55	39,05	2,85860	5,80953
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria (anche chioschi)	2,56	43,63	2,86981	6,49090
25	Supermercati, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, anche all'ingrosso	1,56	17,60	1,74879	2,61838
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	17,66	1,74879	2,62731
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	68,92	4,95490	10,25259
28	Ipermercati di genere misti	1,65	19,26	1,84968	2,86460
29	Banchi di mercato generi alimentari settimanali	3,35	51,03	3,75541	7,59107
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	0,77	11,80	0,86318	1,75550

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO

F.to Onofrio DI CILLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristina VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 06/05/2022

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Quinto CARRIERI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristina VENUTO

Per copia conforme

Data, 06/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cristina VENUTO

COMUNE DI CAROSINO
Provincia di Taranto

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 7/2022 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 – NUMERO DI RATE E SCADENZA."

IL COLLEGIO DEI REVISORI

composto da:

dottor Vittorio Inguscio – presidente
dottor Cosimo Longo – componente
dottor Antonio Tarì – componente

RICEVUTA la proposta di deliberazione N. 7/2022 trasmessa a codesto Organo di Revisione con pec del 21.04.2022;

VISTA la proposta sull'approvazione tariffe TARI - anno 2022;

CONSIDERATO che l'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità e applicazione dei tributi locali:

RILEVATO che il contenuto della proposta sull'approvazione tariffe TARI - anno 2022, appare in linea con le norme vigenti in materia e, precisamente, con quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e con il D.Lgs. 118/2018 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il contenuto della proposta sull'approvazione tariffe TARI - anno 2022 rispetta il dettato delle normative prima citate in materia di programmazione, formazione degli atti di bilancio, la gestione delle entrate, l'acquisizione di beni e servizi, la gestione contabile, patrimoniale, finanziaria ed economica;

VISTO il parere del Responsabile del servizio Economico-Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile;

Per quanto sopra detto, tutto ciò' premesso, visto e considerato

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 7/2021 AD OGGETTO:
"APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022 – NUMERO DI RATE E SCADENZA"

Per il Collegio dei Revisori
Dottor Inguscio Vittorio